



## FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE

### Fidejussione, Ipoteca, Pegno, Mandato a vendere, Cessione del credito pro solvendo, Lettera di Patronage Data pubblicazione: 08/03/2021

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' PER AZIONI  
Sede Legale e Amministrativa: VIA R. BUCCI, 61 - MORCIANO DI ROMAGNA - RN  
Indirizzo Telematico: [info@bancavalconca.it](mailto:info@bancavalconca.it)  
Sito Internet: [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it)

#### CHE COSA SONO LE GARANZIE RICEVUTE

##### Fidejussione

La fidejussione è una garanzia mediante cui un terzo (garante) si impegna verso il creditore (Banca) ad adempiere l'obbligazione del debitore principale, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Il fideiussore di regola è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito garantito.

La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specificata":

- con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca, e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone;
- con il rilascio di fideiussioni specifiche il fideiussore garantisce alla banca l'adempimento delle obbligazioni derivanti da una o più linee di credito specificatamente indicate sull'atto di garanzia ed assunte verso la banca stessa dal debitore garantito, o da chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la banca.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi fideiussori rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salva diversa specifica pattuizione di rilascio pro-quota della garanzia (in tal caso i fideiussori garantiscono insieme l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota).

##### Ipoteca

Si tratta di una garanzia reale costituita su beni immobili (terreni, fabbricati, etc.) che attribuisce al beneficiario dell'ipoteca il diritto potestativo di espropriare e far vendere il bene ipotecato, e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori

Tale garanzia può essere concessa dal debitore (Cliente) oppure da un terzo (terzo datore di ipoteca), si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, e deve iscriversi per un debito quantitativamente determinato.

E' parte essenziale di alcune linee di credito come i mutui ipotecari ordinari e fondiari ma può essere costituita come garanzia di qualsiasi linea di credito concessa dalla banca.

##### Pegno

E' una garanzia, che può avere ad oggetto beni mobili o crediti, con cui il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di

strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

## **Mandato a vendere**

Il mandato a vendere è una garanzia che ha per oggetto Strumenti finanziari. Con questa garanzia il garante assicura la Banca il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. Il mandato a vendere autorizza la Banca esplicitamente e irrevocabilmente a vendere gli strumenti finanziari, depositati dal garante presso la Banca, compensando gli importi ricavati con il credito vantato dalla Banca stessa.

Il garante si impegna a lasciare depositati su un conto di custodia e amministrazione, o su un conto di gestione, gli strumenti finanziari per un controvalore corrispondente all'importo garantito.

## **Cessione del credito pro solvendo**

La cessione di credito pro solvendo a scopo di garanzia è il contratto con il quale in soggetto (cedente) trasferisce pro solvendo alla Banca (cessionaria) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto) a maggiore garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto finanziato. Il debitore ceduto, venuto a conoscenza della cessione e purché non abbia a suo tempo pattuito l'incapacità del credito ceduto, è tenuto a rispondere non più verso il proprio creditore originario (e cioè verso il cedente) bensì verso la Banca (cessionario), con il diritto della Banca stessa di imputare le somme così incassate al debito del Cliente, restituendo la parte residua al cedente.

La cessione, essendo a scopo di garanzia, non esclude l'obbligo del soggetto affidato di provvedere al puntuale rimborso del finanziamento. Poiché la cessione ha esclusivamente una funzione di garanzia, l'integrale adempimento dei suoi obblighi da parte del Cliente consente al cedente di riacquistare la titolarità del credito precedentemente ceduto.

Nel caso di crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, è necessario che la cessione sia perfezionata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia notificata all'amministrazione interessata, fermo restando che sarà comunque priva di effetti qualora, trattandosi di crediti nascenti da contratti in corso, il debitore ceduto non vi aderisca. Dovrà altresì essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai fini della trascrizione nella competente conservatoria, la cessione di canoni relativi a contratti di locazione aventi per oggetto beni immobili, laddove si tratti di canoni a scadere per un periodo superiore a tre anni.

La cessione può avere ad oggetto anche i "crediti futuri" e, in questo caso, è valida purché – al momento in cui viene conclusa la relativa convenzione – esista già il rapporto dal quale nasceranno i crediti oggetto di cessione, in modo tale che detti crediti siano determinati, o almeno determinabili al momento della stipula della cessione; in tal caso, la cessione di crediti futuri produce i suoi effetti solo quando i crediti verranno ad esistenza. Da cui i crediti nasceranno per effetto della cessione, il credito è trasferito alla Banca con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Normalmente, la garanzia in questione è data a fronte di finanziamenti concessi dalla Banca o, qualora la Banca garantisca l'adempimento di un'obbligazione del Cliente nei confronti di terzi, a garanzia del suo diritto di regresso nei confronti del Cliente stesso conseguente al pagamento del debito garantito dalla Banca.

## **Lettera di patronage**

Si tratta di una lettera con la quale un soggetto terzo, personal fisica o società ("Patronnant") titolare di una partecipazione di controllo, o significativa, nel capitale di una società debitrice nei confronti della banca, fornisce dichiarazioni e assume impegni verso la Banca.

Il patronage viene definito "debole" quando il Patronnant si limita a informare la Banca circa la propria posizione di influenza rispetto alla società debitrice, "forte" o impegnativo quando comporta anche l'assunzione di precisi impegni verso la Banca creditrice.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

### **Fidejussione**

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- qualora la fidejussione rilasciata contenesse la clausola "a prima richiesta scritta", il fideiussore potrà essere chiamato ad onorare l'obbligazione garantita senza possibilità di poter opporre alcuna eccezione; in ogni caso, il fideiussore ripeterà (attraverso il regresso o la surroga) le somme corrisposte alla banca, direttamente dal debitore principale nell'interesse del quale aveva rilasciato la fidejussione.

### **Ipoteca**

- rischio di inadempimento dell'obbligazione principale garantita con l'ipoteca, la Banca può attivare le procedure legali per far vendere, secondo le modalità stabilite dalla legge, il bene dato in garanzia.

### **Pegno**

- rischio di inadempimento dell'obbligazione principale garantita con l'ipoteca, la Banca può attivare le procedure legali per far vendere, secondo le modalità stabilite dalla legge, il bene dato in garanzia.

### Mandato a vendere

- rischio di insolvenza del debitore: in tal caso, la Banca può avvalersi della facoltà concessa dal cliente con il Mandato a Vendere vendendo sul mercato i titoli inseriti nel "deposito titoli a custodia ed amministrazione" per decurtare od estinguere i debiti garantiti;
- rischio andamento mercato, con riferimento alla procedura illustrata al punto precedente la vendita forzata dei titoli da parte della Banca può comportare una perdita in conto capitale rispetto ai prezzi di carico dei titoli che si vendono;
- I clienti non potranno dare disposizioni di trasferimento senza pagamento del relativo controvalore o qualsiasi disposizione di compenso, a valere sugli strumenti finanziari dati a garanzia, salvo il consenso scritto della Banca.

### Cessione del credito pro solvendo

- l'inesistenza del credito ceduto (ad es. perché il contratto da cui deriva il credito è successivamente dichiarato nullo o annullato);
- rischio di insolvenza del debitore del credito ceduto: in tal caso, la Banca, nel caso in cui l'obbligazione assunta dal Cliente non sia onorata, si rivarrà sullo stesso Cliente per il recupero di quanto dovuto.

### Lettera di Patronage

- l'inesistenza obbligo di mantenere il controllo esercitato sulla società debitrice e di comunicare alla banca eventuali variazioni della compagine sociale;
- nel caso di patronage impegnativo, il pagamento alla banca, nei limiti dell'importo garantito, di quanto dovuto dal debitore in caso di inadempimento di quest'ultimo.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti per garanzie Ricevute.

<b>FIDEJUSSIONE</b>	
Diritti di segreteria per il rilascio di lettera di svincolo	€ 50,00
Stesura, su richiesta cliente, di certificazione garanzie ricevute	€ 50,00
Invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria	Come da rapporto di regolamento
Imposta di registro (solo in caso d'uso e non alla stipula del mutuo)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per fidejussioni rilasciate da terzi nell'esercizio di impresa (soggetti IVA) € 200,00</li><li>- Per fidejussioni rilasciate da terzi non nell'esercizio di impresa (soggetti privati) 0,50% del valore della garanzia</li></ul>
Imposta di bollo (regolamento per cassa)	Come da normativa vigente
<b>IPOTECA</b>	
Spese frazionamento	0,10% dell'importo frazionato con un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 1.000,00
Spese di restrizione (oltre ad eventuali spese di perizia reclamate dal tecnico)	€ 250,00
Spese assenso cancellazione ipoteca	€ 300,00
Invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria	Come da rapporto di regolamento
<b>PEGNO</b>	
Diritti di segreteria per costituzione pegno	€ 50,00
Diritti di segreteria per modifica pegno	€ 25,00
Stesura, su richiesta del cliente, di certificazione di garanzie ricevute	€ 50,00
Invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria	Come da rapporto di regolamento
Imposta di registro (solo in caso d'uso e non alla stipula del mutuo)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per pegni rilasciati da terzi nell'esercizio di impresa (soggetti IVA) € 200,00</li></ul>

	- Per pegni rilasciati da terzi non nell'esercizio di impresa (soggetti privati) 0,50% del valore della garanzia
Imposta di bollo (regolamento per cassa)	Come da normativa vigente
<b>CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLVENDO</b>	
Spese notarili (ove richieste)	come reclamate dal Notaio
Imposte	<p>Per cessioni che assistono un finanziamento di durata superiore a 18 mesi e 1 giorno stipulato in Italia, si può scegliere tra le seguenti tassazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Imposta sostitutiva</i> di cui all'art.17 del Dpr. 601/1973 (pari allo 0,25% dell'importo del mutuo, oppure pari al 2% per acquisto/ristrutturazione/costruzione seconda casa);</li> <li>- <i>Regime ordinario</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposta di registro (€ 200,00, solo in caso d'uso e non alla stipula della cessione);</li> <li>- Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa).</li> </ul> </li> </ul> <p>Per cessioni che assistono qualsiasi altra operazione gravano sul Cliente e sull'eventuale Concedente i seguenti oneri fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Imposta di registro</i> (solo in caso d'uso e non alla stipula della cessione): <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 200,00 per soggetti Iva,</li> <li>• 0,50% del valore di garanzia, se il Cedente non è soggetto Iva</li> </ul> </li> <li>- <i>Imposta di bollo</i> (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa).</li> </ul>

## RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

### FIDEIUSSIONE

Il fideiussore potrà recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata, e il recesso avrà efficacia quando la comunicazione sia giunta agli uffici della banca e comunque la Banca si impegna a rispondere entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione della revoca.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni in essere nel momento in cui la banca abbia preso conoscenza del recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza però di rapporti già esistenti in detto momento.

### PEGNO

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti verso il debitore e verso gli altri eventuali coobbligati.

Inoltre, il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o che venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/constituente.

### CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLVENDO

La cessione di credito pro solvendo rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti verso il Cliente e verso gli altri eventuali coobbligati. Inoltre, detta cessione di credito ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o che venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca.

### MANDATO A VENDERE

Il Mandato a vendere rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad

essa spettanti verso il Cliente e verso gli altri eventuali coobbligati. Inoltre, il mandato a vendere ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o che venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca.

## Tempi massimi di chiusura

### FIDEIUSSIONE

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto. I tempi massimi di chiusura del contratto di fideiussione sono di 30 giorni lavorativi, che decorrono dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto, vale a dire dall'estinzione dell'obbligazione garantita.

### PEGNO

La garanzia resta in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della Banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignorativa vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 30 giorni.

## Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna).

La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è l'Ufficio Reclami all'interno della Funzione Legale e Segreteria Societaria.

E' consentito l'inoltro a mezzo:

1. Posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: [Contenzioso@bancavalconca.it](mailto:Contenzioso@bancavalconca.it);
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [Legalepec@bancavalconca.com](mailto:Legalepec@bancavalconca.com);
4. Fax: 0541/987802.

L'Ufficio Reclami risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, Tel. 06/674.821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente unitamente alla banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c.).

## LEGENDA

<b>Debitore Principale</b>	E' il soggetto di cui il garante garantisce l'adempimento in favore della banca
<b>Garante</b>	E' il soggetto che rilascia la garanzia a favore della banca
<b>Importo Massimo garantito</b>	E' la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare al creditore nel caso di inadempimento del debitore principale.
<b>Mandante</b>	E' il soggetto che rilascia il mandato di credito
<b>Obbligazioni</b>	Obbligazioni verso la banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura compiute dal debitore principale.
<b>Strumenti finanziari</b>	Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, le obbligazioni e i titoli di Stato, fondi comuni di investimento, gli altri titoli normalmente negoziati sui mercati ed in generale tutte le fattispecie previste dal d.lgs. 24/2/1998 n. 58 e succ. mod. (T.U. in materia di intermediazione finanziaria).
<b>Titoli dematerializzati</b>	Sono titoli non effettivamente emessi e stampati in forma cartacea (cartolarizzati), ma rappresentati da un documento (fissato bollato)